



CITTÀ DI NOVI LIGURE

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA

ART. 1

Designazione dei rappresentanti del Comune

1. I dieci rappresentanti del Comune di cui cinque interni all'Amministrazione da individuarsi fra il personale di livello dirigenziale ed 8^a qualifica e cinque esterni appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni, dirigenti o funzionari, per la costituzione del Collegio arbitrale di disciplina sono designati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, rimangono in carica per 4 anni.
2. Non possono essere designati i componenti della Giunta Comunale, né i Consiglieri Comunali.

ART. 2

Designazione dei rappresentanti dei dipendenti

1. I dieci rappresentanti dei dipendenti saranno segnalati, congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 6.07.1995 e rimangono in carica 4 anni.
2. Possono essere segnalati anche non dipendenti da ente locale.
3. Non possono essere segnalati i dipendenti appartenenti all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

ART. 3

Nomina del Segretario del Collegio arbitrale di disciplina

1. Con la stessa deliberazione della Giunta di cui al precedente art. 1 sarà nominato segretario del Collegio arbitrale un dipendente avente la qualifica funzionale non inferiore alla VI, nonché un segretario supplente.
2. Non possono essere designati i dipendenti appartenenti all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Art. 4

Riunione per l'indicazione dei cinque presidenti del Collegio arbitrale di disciplina

1. I venti componenti designati saranno convocati dal responsabile dell'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari. Alla riunione assiste il segretario designato, ai sensi del precedente art. 3, che redigerà apposito verbale.
2. Assume la presidenza della riunione il componente designato dall'Amministrazione più anziano di età, che, con il segretario, firmerà il verbale di cui al comma 1.
3. I componenti presenti indicano, di comune accordo, cinque presidenti, esterni all'Amministrazione, di provata esperienza e competenza.
4. In caso di mancato accordo l'Amministrazione richiede la nomina dei presidenti al Presidente del Tribunale.

ART. 5

Costituzione del Collegio arbitrale di disciplina

1. L'imparzialità del collegio arbitrale di disciplina è assicurata sin dalla sua costituzione, che avviene con le seguenti modalità:
 - nella stessa seduta di cui al precedente articolo inseriscono nell'urna due serie di numeri da 0 a 10, una serie su carta bianca per i primi (i rappresentanti designati dalla Giunta) ed una serie su carta colorata per i secondi (i rappresentanti segnalati dai sindacati), intendendosi corrispondente a ciascun numero il nominativo elencato nel verbale;
 - osservando le normali formalità prescritte per i sorteggi vengono estratte di volta in volta due schede di colore bianco e due schede colorate;
 - i quattro numeri estratti, corrispondenti ai designati risultanti dall'elenco dei presenti, vanno a formare, con il primo presidente indicato nel verbale, il Collegio arbitrale di disciplina.
2. La stessa procedura sarà osservata per la composizione degli altri quattro collegi.

ART: 6

Assegnazione dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari

1. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari assegnerà i ricorsi, rispettando l'ordine di presentazione degli stessi, al Collegio arbitrale di disciplina osservando l'ordine dei 5 collegi costituiti risultante dal verbale di cui al presente articolo.

ART. 7
Funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina

1. Il Presidente del Collegio arbitrale di disciplina, ricevuto dall'Ufficio competente, il ricorso del dipendente e la relativa documentazione istruttoria, convocherà il Collegio per i seguenti adempimenti:
 - a) accertamento della disponibilità di tutti i suoi componenti;
 - b) esame della documentazione prodotta;
 - c) accertamento della inesistenza di cause di incompatibilità;
 - d) fissazione della data per la convocazione dell'interessato e l'audizione delle testimonianze richieste o ritenute rilevanti.
2. In caso di accertata indisponibilità o incompatibilità nonché nel caso di ricusazione di cui al successivo punto 8 dei componenti il Collegio, sono chiamati a farne parte il corrispondente componente del collegio che segue nell'ordine del verbale di cui al precedente punto 5.
3. Per la validità delle riunioni del collegio è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti. Venendo a mancare, nel corso del procedimento, la disponibilità di un suo componente, ferma restando la validità di tutti gli atti compiuti, sarà sostituito con la procedura di cui al precedente comma 2.
4. Alle sostituzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 provvederà, con apposite motivate determinazioni, il responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
5. L'incarico di relatore è affidato dal Presidente del Collegio ad un componente ovvero è svolto direttamente dal Presidente stesso.
6. Di ogni riunione il segretario redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.
7. Le decisioni vengono assunte con votazione segreta.

ART. 8
Ricusazione dei componenti il Collegio arbitrale

1. Ogni componente il Collegio arbitrale può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile sia debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;
 - b) se ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi è grave inimicizia tra lui (o alcuno dei suoi prossimi congiunti) ed il dipendente sottoposto a procedimento;
 - d) se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

- e) se è parente o affine entro il quarto grado del funzionario istruttore o dell'eventuale consulente o patrocinatore dell'incolpato.
2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata all'Ufficio designato per i procedimenti disciplinari dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato.
3. L'istanza di ricusazione può essere altresì trasmessa a mezzo raccomandata postale, o a mezzo fax o posta elettronica.
4. Sull'istanza decide, in via definitiva, il Collegio arbitrale di disciplina, sentito il ricusato. La discussione o la votazione del Collegio si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene sostituito come al precedente art. 7, comma 2.

ART. 9

Astensione dei componenti il Collegio arbitrale di disciplina

1. I componenti del Collegio arbitrale di disciplina ricusabili per i motivi di cui al precedente art. 8 hanno il dovere di astenersi anche quando non sia proposta specifica istanza di ricusazione.
2. I vizi riscontrati nella composizione del Collegio possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se rilevati in precedenza.

ART:10

Trattazione orale

1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente.
2. L'interessato e/o il suo difensore può svolgere oralmente la propria difesa ed ha parola per ultimo.
3. I componenti il Collegio possono rivolgere al dipendente domande in ordine a circostanze che risultino agli atti e chiedere chiarimenti in ordine agli assunti difensivi, nonché sentire le testimonianze richieste o ritenute rilevanti di persone informate sui fatti.

ART. 11
Decisione

1. Ritiratisi il dipendente ed il suo difensore, il Collegio in seduta segreta decide a maggioranza di voti.
2. La decisione è trasmessa all'Amministrazione Comunale a cura del Segretario del Collegio, entro cinque giorni.